

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **594/1988** (ECLI:IT:COST:1988:594)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **20/04/1988**; Decisione del **12/05/1988**

Deposito del **31/05/1988**; Pubblicazione in G. U. **08/06/1988**

Norme impugnate:

Massime: **13123**

Atti decisi:

N. 594

ORDINANZA 12-31 MAGGIO 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 53, 54 e 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31 codice di procedura penale e 12, l. 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale), promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1986 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Marzilli Tonino, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ord. 12 febbraio 1986, sollevava questione di legittimità costituzionale degli art.li 53, 54 e 77 l. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31 cod. proc. pen, e 12 l. 31 luglio 1984 n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale), nella parte in cui rendono applicabili sanzioni sostitutive per il delitto di furto aggravato soltanto ai fatti commessi successivamente al 29 novembre 1984; e ciò con riferimento all'art. 3 Cost.;

che l'ordinanza di rimessione, pur dando atto delle ragioni che hanno indotto il legislatore a stabilire un termine per il trasferimento al Pretore della competenza su taluni reati, ritiene che la disposizione vada ad incidere in modo assai rilevante sulla posizione dell'imputato, che non può usufruire di sanzioni sostitutive per il solo fatto di aver commesso il reato prima del suddetto limite temporale, mentre sarebbe più ragionevole che l'interesse punitivo dello Stato si affievolisse proprio nei confronti dei reati commessi in epoca più lontana;

Considerato innanzitutto che semmai la questione di legittimità così dedotta appare comunque limitata agli effetti prodotti dall'art.12 della l. 31 luglio 1984 n. 400, ma non investe gli altri articoli che l'ordinanza denuncia soltanto per la loro connessione formale, senza peraltro motivare sulla pretesa loro illegittimità, in realtà insussistente;

che l'Avvocatura, intervenuta nel giudizio, ritiene che la questione possa essere risolta sulla base del principio ex art. 2 cod. pen.: soluzione che, peraltro, ammesso che sia praticabile (si vedano, però, le riserve di cui alla sentenza di questa Corte n. 268 del 1986, paragrafo 6 della motivazione) non riguarda la legittimità costituzionale ma il giudizio di ordinaria legittimità affidato ai giudici di merito;

che, comunque, però, va ricordato che il diritto vivente, rappresentato sia dalla prevalente giurisprudenza di merito quanto da interventi, anche recentissimi, della Corte di Cassazione, esclude l'applicabilità di sanzioni sostitutive quando il reato sia punito con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria;

che dello stesso avviso è stata questa Corte con sentenza n. 330 del 1985, confermata in termini identici al caso di specie dalla sentenza n. 268 del 1986 sopra citata;

che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli art.li 53, 54 e 77 l. 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), 31 cod. proc. pen, e 12 l. 31 luglio 1984 n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale), sollevata dal Tribunale di Roma con ord. 12 febbraio 1986 in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.